

ITINERANTI

CITTÀ DI SILVI (Teramo)

ORDINANZA N. 38

IL SINDACO

VISTO il vigente regolamento comunale per l'attività di commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 12/11/2011;

CONSIDERATO che l'art. 8 del suddetto regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, prevedendo la possibilità di esercitare nelle aree del territorio comunale consentite dal Codice della Strada, ad eccezione delle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 7 del 03/02/2012 ad oggetto: "*Individuazione delle zone in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche*", con la quale sono state individuate le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio in forma itinerante;

RITENUTO OPPORTUNO modificare la suddetta ordinanza, vietando il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona delimitata dai confini con i Comuni di Pineto e Città Sant'Angelo, dalla ferrovia al mare, per ragioni di pubblico interesse, per motivi di polizia stradale ed igienico-sanitari, nonché per la presenza di strade strette per cui si impedirebbe la regolare viabilità dei veicoli a causa dello stazionamento degli ambulanti e per la presenza di aree destinate solo alla viabilità pubblica, anche in ragione della vocazione turistica del paese e quindi della presenza di turisti;

VISTA la Legge Regionale 23/12/1999 n. 135 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, è vietato l'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche nella zona circoscritta come di seguito indicato:

dal confine con il Comune di Pineto al confine con il Comune di Città Sant'Angelo,
dalla ferrovia al mare.

È revocata la precedente ordinanza n. 7 del 03/02/2012.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Silvi, 21 MAG. 2013



IL SINDACO
Gaetano VALLESCURA